



Ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli

Allegato III al rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness»

Berna, 20.06.2014

Indice

1.	In generale	3
2.	Base legale	7
3.	Commento dei singoli articoli	7
4.	Ripercussioni	17

1. In generale


Questo progetto di ordinanza disciplina, ai sensi dell'art. 50a della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11), le condizioni e la procedura di registrazione, la tenuta del registro, nonché la protezione delle denominazioni d'origine (DO) e delle indicazioni geografiche (IG) dei prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati – il cui registro è tenuto dall'UFAG – e dei vini, le cui IG e DO sono definite dalle legislazioni federali e cantonali applicabili. Pertanto i prodotti interessati dal nuovo registro sono segnatamente i prodotti dell'artigianato non agroalimentare come i prodotti tessili o le ceramiche, i prodotti dell'industria come gli orologi, e i prodotti di estrazione come le pietre o il sale.

Questo progetto di ordinanza risponde a molteplici preoccupazioni e vincoli d'ordine generale, presentati qui di seguito.

• Contesto nazionale e armonizzazione del diritto

Le categorie di indicazioni interessate da questa ordinanza sono due: la *denominazione d'origine* e l'*indicazione geografica*. Queste due categorie fanno parte delle indicazioni di provenienza ai sensi degli art. 47 e segg. LPM.

Il termine *indicazione geografica* ingloba l'insieme delle indicazioni geografiche ai sensi dell'art. 22 dell'Accordo TRIPS¹. Ne fanno parte le indicazioni geografiche registrate e protette secondo sistemi *sui generis*, quali quello delle Denominazioni d'origine protette (DOP) e Indicazioni geografiche protette (IGP) per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, ai sensi dell'art. 16 della legge federale del 28 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr). Le denominazioni d'origine costituiscono pertanto una particolare sottocategoria delle indicazioni geografiche. La distinzione fra le due sottocategorie DOP e IGP è prevista in particolare dai sistemi di registrazione *sui generis* svizzero ed europeo, nonché, nel quadro della revisione in corso, dall'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale.



L'istituzione del registro delle indicazioni geografiche secondo l'art. 50a LPM si prefigge di colmare una lacuna nelle disposizioni del diritto svizzero sulla protezione delle indicazioni geografiche, riguardante i prodotti definiti all'art. 50a cpv. 1 LPM. Difatti, mentre la protezione delle indicazioni

¹ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), RS 0.632.20

geografiche senza registrazione ai sensi degli art. 47 e segg. LPM si applica e continuerà ad essere applicata a tutti i prodotti, al pari delle disposizioni dell'ordinanza di cui all'art. 50 LPM, la possibilità di ottenere, oltre a ciò, un titolo di protezione per un'indicazione geografica mediante una registrazione era circoscritta ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati, ai sensi dell'ordinanza del 28 maggio 1997² sulla protezione delle denominazioni d'origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP agricole), sulla base degli art. 14 e 16 LAgr. Le indicazioni geografiche dei prodotti di selvicoltura e dei prodotti di selvicoltura trasformati possono parimenti essere registrate secondo le disposizioni della LAgr in virtù dell'art. 41a della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991³, introdotta dalla revisione della LPM adottata il 21 giugno 2013. Dal canto loro, le indicazioni geografiche dei vini sono disciplinate dall'ordinanza federale concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007⁴ (Ordinanza sul vino) e dalle regolamentazioni cantonali, sulla base dell'art. 63 LAgr. Il nuovo registro ex art. 50a LPM offre dunque, quale complemento alla protezione ai sensi degli art. 47 e segg. LPM, la possibilità di ottenere, per mezzo di una registrazione, un titolo di protezione per un'indicazione geografica relativa a un prodotto diverso da quelli interessati dalle disposizioni summenzionate.

Data l'antiorità del registro delle DOP e delle IGP agricole e l'esperienza acquisita in materia⁵, e data altresì l'equivalenza di questo sistema di registrazione con quello dell'UE per i prodotti agricoli e le derrate alimentari, è opportuno, per l'istituzione del nuovo registro, trarre ispirazione da essi in un'ottica di armonizzazione dei sistemi di registrazione delle indicazioni geografiche. Tale armonizzazione è auspicabile al fine di rafforzare, a livello bilaterale e internazionale, la posizione della Svizzera a favore di un elevato livello di protezione delle IG, senza distinzione fra tipi di prodotto. Tuttavia, al momento attuale i riferimenti per una simile armonizzazione non sono stati completamente fissati, nella misura in cui il progetto di un eventuale futuro sistema UE di registrazione delle IG non agricole non è ancora noto (cfr. sotto). Nel presente progetto di ordinanza è stato tenuto conto delle modifiche previste nell'ordinanza DOP/IGP agricole, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012⁶ sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (di seguito «regolamento [UE] n° 1151/2012») che copre in particolare le DOP e le IGP e che ha sostituito il precedente regolamento (CE) n° 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006⁷ relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

- **Contesto internazionale della protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli**

Al di fuori dell'UE, un gran numero di paesi ha instaurato un sistema di registrazione delle indicazioni geografiche che copre l'insieme dei prodotti e che prevede una registrazione per la sola categoria dell'IG, oppure per ambo le categorie della DO e dell'IG⁸.

L'UE, dal canto suo, ha introdotto fin dal 1992 un sistema di registrazione e di protezione delle IG per i prodotti agricoli e le derrate alimentari (a esclusione dei vini e degli alcolici)⁹, mediante le Denominazioni d'Origine protetta (DOP) e le Indicazioni geografiche protette (IGP). Le IG dei vini e degli alcolici sono riconosciute e protette tramite legislazioni specifiche; tuttavia, l'evoluzione dei

² RS 910.12

³ RS 921.0

⁴ RS 916.140

⁵ 31 denominazioni sono state registrate come DOP o come IGP dall'istituzione del registro (stato: 15 febbraio 2014).

⁶ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁷ GU L 93 del 31.03.2006, pag. 12

⁸ Le definizioni di queste due nozioni si trovano nel commento all'art. 2, pag. 6.

⁹ Attualmente, sulla base del regolamento (UE) n° 1151/2012

regolamenti nel corso degli ultimi anni denota una certa tendenza alla convergenza fra le IG dei vini e degli alcolici e le DOP e le IGP dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari.

Per quel che riguarda le IG dei prodotti che non rientrano né nella legislazione sulle DOP e le IGP agricole e alimentari, né nella legislazione sui vini e gli alcolici, attualmente non vi è un quadro europeo unificato. In effetti, alcuni Stati membri riconoscono e proteggono tali IG, e ciò mediante vari strumenti giuridici (ad es. registrazione, decisione giudiziaria, ecc.)¹⁰. A livello dell'Unione europea, il sistema dei marchi comunitari permette attualmente di proteggere le indicazioni geografiche a determinate condizioni. L'UE tuttavia non dispone al momento di un sistema di registrazione e di protezione delle IG per i prodotti non agricoli equivalente al sistema dei prodotti agricoli e alimentari.

Una riflessione su un sistema europeo unificato per la protezione delle IG non agricole è stata lanciata nel 2009 dalla Commissione europea, risp. dalla Direzione generale (DG) Commercio, che ha commissionato uno studio¹¹ relativo alle IG non agricole che godono di una protezione giuridica negli Stati membri dell'UE, in Cina, in Russia, in Brasile, in India e in Svizzera. Tale iniziativa non ha conosciuto ulteriori significativi sviluppi in seno alla DG Commercio ed è in seguito passata alla DG Mercato interno e servizi.

La comunicazione della Commissione intitolata «Un mercato unico dei diritti della proprietà intellettuale» del 24 maggio 2011 menziona le IG dei prodotti non agricoli fra le «Principali iniziative politiche per far fronte alle sfide future» (punto 3.4.2):

*Per la protezione di prodotti non agricoli gli Stati membri prevedono [...] diversi sistema giuridici (ricorrendo, ad esempio, alla normativa in materia di concorrenza o di tutela dei consumatori o a marchi collettivi o di certificazione) e solo un terzo di essi ha elaborato una legislazione specifica che assimila le IG a DPI particolari. **Tale frammentazione del quadro giuridico di protezione delle IG per prodotti non agricoli può incidere negativamente sul funzionamento del mercato interno. Inoltre, la protezione delle IG per prodotti non agricoli costituisce un aspetto importante dei negoziati commerciali bilaterali e multilaterali con i paesi terzi.***

*La Commissione è in procinto di avviare uno studio di fattibilità sulla questione delle IG per prodotti non agricoli e non alimentari che comprenda tutti i settori giuridici interessati. Lo studio fornirà in particolare un'analisi dei quadri giuridici vigenti negli Stati membri nonché una **valutazione approfondita delle esigenze delle parti interessate e dell'incidenza economica potenziale della protezione delle IG per prodotti non agricoli.** Sulla base dei risultati di questo lavoro e dopo ulteriore riflessione e raccolta di prove complete, la Commissione deciderà sul modo più opportuno di procedere.*

Un secondo studio¹², pubblicato il 22 marzo 2013, non verteva unicamente sulle IG che godono di un riconoscimento e di una protezione esplicita (*ex ante*: ossia i prodotti che hanno già ottenuto un titolo di protezione specifico), ma anche sulle denominazioni potenzialmente proteggibili come IG, sia per l'UE che per l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera. Il medesimo raccomanda la messa in atto di un sistema europeo per le IG non agricole, analogo a quello esistente per le DOP e le IGP agricole, suggerendo che tale sistema potrebbe essere gestito dall'UAMI. La DG Mercato interno e servizi ha organizzato una consultazione pubblica il 22 aprile 2013 e una proposta della Commissione potrebbe essere pubblicata prima della fine del 2014.

In Francia, una nuova legislazione che consente il riconoscimento delle indicazioni geografiche per i prodotti industriali e artigianali (capitolo IV della legge n° 2014-344 relativa al consumo [*loi relative à la consommation*]) è stata adottata dal Senato in seconda lettura il 29 gennaio 2014 ed è stata promulgata il 17 marzo 2014. Il decreto applicativo di tale legge dovrebbe essere pubblicato nell'estate 2014. Questa nuova legislazione francese prevede unicamente la categoria dell'IG, nella misura in cui la possibilità di riconoscimento di una DO per i prodotti interessati esiste già nel di-

¹⁰ Un esempio: Vallauris, per la ceramica, è una denominazione d'origine protetta dalla Francia in virtù di una sentenza della Corte di Cassazione (Camera civile) del 18 novembre 1930, adottata secondo la legge del 6 maggio 1919 sulla protezione delle denominazioni di origine [*loi sur la protection des appellations d'origine*]. Questa denominazione è stata registrata nel sistema di Lisbona nel 1968 e compare nella lista del Trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese sulla protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche del 14 maggio 1974 (RS **0.232.111.193.49**).

¹¹ Disponibile all'indirizzo http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147926.pdf

¹² Disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_fr.htm

ritto francese, per via giudiziaria, dal 1919. Pertanto, poiché in futuro verrà instaurato a livello dell'UE un sistema per la registrazione delle DO e delle IG non agroalimentari, la legislazione francese dovrà essere adattata alla regolamentazione dell'UE.

Il contesto europeo della protezione delle IG per i prodotti non agricoli è dunque attualmente in evoluzione e questa situazione non consente di valutare nell'immediato tutte le implicazioni di una convergenza fra il sistema svizzero e l'eventuale futuro sistema dell'UE.

- **Indicazioni geografiche estere**

Le denominazioni estere possono parimenti essere registrate ai sensi della presente ordinanza, nella misura in cui non vi sia menzione di alcuna restrizione applicabile alle denominazioni svizzere e laddove determinate disposizioni dell'ordinanza si applichino specificatamente alle denominazioni estere. Si tratta di rispettare il principio del trattamento nazionale, in conformità agli obblighi della Svizzera derivanti dall'art. 3 dell'Accordo TRIPS.

- **Requisiti connessi alla registrazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche**

Anche se la protezione conferita alle IG in Svizzera è in ogni caso conforme al livello dell'art. 23 dell'Accordo TRIPS, occorre distinguere chiaramente i quadri giuridici seguenti:

- i) protezione generale delle indicazioni di provenienza senza registrazione ai sensi degli art. 47 e segg. LPM;
- ii) protezione delle indicazioni di provenienza qualificate per mezzo di un'ordinanza ai sensi dell'art. 50 LPM;
- iii) protezione delle indicazioni geografiche per mezzo di una registrazione ai sensi dell'art. 50a LPM.

Per quanto riguarda quest'ultimo, è necessario riprendere i principi del sistema applicabile ai prodotti agricoli e ai prodotti agricoli trasformati, ossia: 1) la legittimità della domanda di registrazione, valutata secondo i criteri di rappresentatività del raggruppamento richiedente; 2) una definizione delle peculiarità del prodotto interessato, per mezzo di un elenco degli obblighi le cui condizioni possono essere modificate unicamente nell'ambito della procedura amministrativa citata al punto seguente; 3) una procedura amministrativa di disamina approfondita della domanda, comprensiva di una procedura preliminare alla registrazione che consenta a ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo di far valere i propri diritti notificando la propria opposizione, in particolare se essa è titolare di un marchio famoso, conosciuto o rinomato esistente da lunga data o di un marchio acquisito in buona fede; 4) un'attuazione della protezione mediante controlli ufficiali; 5) il diritto, per ogni operatore insediato nell'area geografica delimitata e che si sottoponga al sistema di controllo, di utilizzare l'indicazione geografica in questione, a condizione che i prodotti interessati siano conformi all'elenco degli obblighi in vigore.

2. Base legale

La protezione delle IG in Svizzera deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo TRIPS e in particolare alle disposizioni degli articoli 22--24, fermo restando che tali disposizioni non richiedono la registrazione delle IG quale condizione per la loro protezione.

L'ordinanza sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli si fonda sull'art. 50a LPM (delega legislativa specifica). In particolare, i cpv. 2 e 3 dell'art. 50a richiedono l'adozione di disposizioni mediante ordinanza, segnatamente riguardo ai requisiti di legittimazione a chiedere la registrazione, alle condizioni per la registrazione e in particolare i requisiti relativi all'elenco degli obblighi, alle procedure di registrazione e di opposizione, al controllo e agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni legate al registro.

3. Commento dei singoli articoli

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 *Oggetto*

Il campo di applicazione della presente ordinanza è definito, nel suo titolo, dal termine generale di «prodotti non agricoli», corrispondente al contenuto dell'art. 50a cpv. 1 LPM, il quale dispone che sono interessati «i prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati» e che è richiamato nel presente articolo.

Non occorre ricordare, a livello dell'ordinanza, quali sono le altre basi giuridiche per la protezione degli altri tipi di prodotti. L'ordinanza DOP/IGP agricole precisa, al suo art. 1 cpv. 3, che le denominazioni concernenti i vini sono disciplinate da un'altra ordinanza. Questa precisazione è pertinente per i vini, poiché questi fanno parte dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che l'ordinanza definisce come rientranti nel suo campo di applicazione, ma che sono coperti dalle disposizioni dell'art. 63 LAgr. Tale tipo di questione non si pone per il campo di applicazione definito dall'art. 50a cpv. 1 LPM.

Art. 2: *Definizioni*

L'espressione «ai fini della presente ordinanza», che introduce le definizioni, è finalizzata a specificare che le medesime sono applicabili unicamente nell'ambito della registrazione ai sensi della presente ordinanza.

La formulazione e la terminologia delle definizioni contenute nella presente ordinanza sono frutto della necessità di assicurare la loro conformità alle definizioni dell'IG ai sensi dell'Accordo TRIPS e della DO ai sensi dell'Accordo di Lisbona, nonché dell'importanza di un'armonizzazione terminologica fra le definizioni dell'IG e della DO e fra le definizioni della presente ordinanza e quelle del regolamento (UE) n° 1151/2012. È difatti plausibile che l'eventuale progetto del sistema di registrazione delle IG non agroalimentari a livello dell'UE riprenda le definizioni del regolamento (UE) n° 1151/2012. In tal caso, sarebbe nell'interesse della Svizzera disporre nel proprio sistema giuridico di definizioni simili a quelle della legislazione UE in materia.

L'Accordo TRIPS definisce le IG come *indicazioni*, concetto che ingloba elementi non verbali. Tuttavia, la maggior parte delle basi legali dei sistemi di registrazione delle IG, in particolare l'ordinanza svizzera DOP/IGP agricole, il regolamento (UE) n° 1151/2012 e il progetto francese di riconoscimento delle IG non agricole, restringono l'oggetto della registrazione alle *denominazioni* (espressioni verbali). In italiano la preferenza è data al termine *denominazione* rispetto a quello di *nome*, poiché si tratta

del termine utilizzato per la definizione della DO nell'Accordo di Lisbona e in quelle della DOP e dell'IGP nel regolamento (UE) n° 1151/2012.

Di conseguenza, la presente ordinanza definisce le IG (così come le DO) come denominazioni (segni puramente verbali), poiché:

- nella prassi, il caso di un'IG sprovvista di manifestazione verbale è altamente inverosimile, soprattutto per una registrazione;
- i segni abbinati (espressione verbale + grafica) sono protetti in modo più appropriato in quanto marchi (con limitazione alla provenienza dell'IG pertinente);
- le indicazioni geografiche che non siano delle denominazioni godono, al pari delle predette, della protezione senza registrazione (*a minima*, in quanto indicazioni di provenienza), attraverso gli art. 47 e segg. LPM;
- il riconoscimento reciproco del contenuto dei registri con un Paese terzo è semplificato e consente di evitare divergenze riguardo alla portata della protezione dei segni interessati.

Le indicazioni geografiche che si presentano in forma puramente grafica o abbinata non potranno quindi essere registrate in tale registro. Questa restrizione si applica in modo indifferenziato ai produttori o detentori svizzeri ed esteri, e rispetta dunque il principio del trattamento nazionale ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo TRIPS.

La formulazione proposta per le definizioni consente di coprire tanto i nomi geografici in senso stretto, quanto le denominazioni tradizionali¹³; una menzione esplicita di queste ultime, quale quella dell'art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole, non è dunque richiesta. L'UE ha introdotto questa semplificazione della formulazione delle definizioni nel suo regolamento (UE) n° 1151/2012.

Lett. a: la *denominazione d'origine* richiede un legame fisico con il territorio più pronunciato rispetto a quello richiesto per l'indicazione geografica, cosa che si traduce generalmente nella provenienza locale di materie prime le cui peculiarità si ritrovano nel prodotto finale. Alcuni prodotti coperti dal registro dell'IPI, quali le ceramiche prodotte partendo da una terra estratta localmente e dotata di particolari proprietà, possono perciò corrispondere alla definizione della DO. Ad esempio, *Ráquira* è stata registrata quale DO dalla Colombia nel 2010 per delle ceramiche fabbricate tradizionalmente nella regione di *Ráquira* partendo da argille estratte localmente e da sostanze coloranti di provenienza locale. Di conseguenza, per la Svizzera non è opportuno privarsi unilateralmente e a questo stadio della possibilità di registrare delle DO per i prodotti interessati.

La definizione della DO è identica a quella del regolamento (UE) n° 1151/2012, salvo che per le nozioni di Paese, regione o località, riprese dalla definizione dell'IG nell'Accordo TRIPS e in maniera armonizzata con la definizione dell'IG nella presente ordinanza.

Lett. b: il contenuto della definizione dell'IG è identico a quello della definizione fornita all'art. 22.1 dell'Accordo TRIPS, fatta salva la sostituzione del termine *indicazione* con *denominazione* (cfr. qui sopra).

¹³ Una *denominazione tradizionale* è una denominazione che, pur non essendo il nome di un luogo geografico, costituisce per il pubblico un riferimento all'origine geografica (indicazione di provenienza indiretta). Ad es., la denominazione tradizionale *Longeole* è stata registrata nel 2009 come DOP per la relativa salsiccia ginevrina.

Art. 3 Denominazioni omonime

Cpv. 1: il contenuto dell'art. 4a dell'ordinanza DOP/IGP agricole non è ripreso, considerato che:

- il fatto che una denominazione possa indurre il pubblico in errore riguardo alla provenienza effettiva dei prodotti costituisce un motivo di rigetto della domanda di registrazione;
- non è sempre assicurato che la registrazione anteriore abbia una legittimazione maggiore rispetto alla registrazione successiva di una denominazione omonima. Non è dunque il caso di prevedere a priori una differenza di trattamento, che d'altro canto non è contemplata dalle disposizioni dell'art. 23.3 dell'Accordo TRIPS.

Cpv. 2: le condizioni pratiche alle quali è qui fatto riferimento sono, ad esempio, le prescrizioni concernenti l'etichettatura, in particolare l'indicazione del Paese di provenienza, l'uso di simboli, ecc. Questi elementi supplementari da indicare potrebbero altresì vertere, a seconda dei casi, sull'imballaggio del prodotto. Per illustrare questo tipo di scenario, si può citare la registrazione da parte dell'UE della denominazione *Gruyère* per la Francia come IGP¹⁴, avvenuta nel 2013 e dunque dopo che la denominazione *Gruyère* era stata protetta dall'UE per la Svizzera in virtù dell'allegato 12 dell'accordo bilaterale sul commercio di prodotti agricoli, entrato in vigore il 1° dicembre 2011. Oltre al fatto che l'elenco degli obblighi del prodotto francese (in particolare, la presenza obbligatoria di buchi) conferisce al medesimo un aspetto che si distingue da quello del prodotto svizzero, la decisione di registrazione dell'UE comporta l'obbligo della menzione del Paese d'origine nel medesimo campo visivo e in caratteri aventi le stesse dimensioni di quelli utilizzati per la denominazione protetta, nonché il divieto di utilizzare bandiere o rappresentazioni grafiche suscettibili di indurre in errore i consumatori, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche o la provenienza del prodotto.

Sezione 2 Procedura di registrazione

Art. 4 Diritto di presentare una domanda di registrazione

Cpv. 1: l'IG è un diritto collettivo che deve logicamente essere tutelato da un'istituzione collettiva che rappresenti in maniera adeguata tutti i legittimi utenti dell'IG e i produttori facenti parte della filiera interessata.

Cpv. 2: i criteri di rappresentatività del raggruppamento richiedente corrispondono a quelli dell'art. 5 cpv. 1^{bis} dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Il requisito della rappresentatività risponde alle medesime preoccupazioni che erano state specificate in occasione dell'introduzione dei criteri applicabili a tale requisito nell'ordinanza DOP/IGP agricole il 1° gennaio 2008, nel Documento d'audizione sul primo pacchetto di ordinanze delle norme d'esecuzione relative alla politica agricola 2011: progetto del 29 giugno 2007, pag. 13 (disponibile solo in francese: «Audition Dispositions d'exécution relatives à la Politique agricole 2011: Premier train d'ordonnances»):

In virtù dell'art. 5 cpv. 1, solo un raggruppamento rappresentativo di un prodotto può presentare una domanda di registrazione. La procedura di registrazione di una DOP o di un'IGP è una procedura collettiva ed è indispensabile che la maggioranza degli operatori, oltre a far parte del raggruppamento, aderisca alle condizioni fissate nell'elenco degli obblighi. Lo scopo è quello di impedire che vi sia un numero troppo importante di opposizioni al momento dell'esame dell'elenco degli obblighi e di evitare che le condizioni d'uso della denominazione vengano scoperte da operatori che non erano stati coinvolti al momento dell'elaborazione dell'elenco degli obblighi solo dopo la registrazione della denominazione. I criteri di rappresentatività, finora assenti, saranno d'ora innanzi fissati nell'ordinanza.

¹⁴ Regolamento d'esecuzione (UE) n° 110/2013 della Commissione del 6 febbraio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [*Gruyère* (IGP)].

Cpv. 3: Il trattamento di una domanda di registrazione per una denominazione estera richiede informazioni specifiche ai fini della notifica nel corso della procedura. Sono parimenti richieste informazioni sulla protezione nel Paese d'origine, condizione per la protezione in Svizzera conformemente all'art. 24 cpv. 9 dell'Accordo TRIPS. Infine, poiché il controllo delle DO o delle IG estere non è necessariamente sottoposto, ai sensi dell'art. 19, a un accreditamento equivalente a quello previsto per le DO o le IG svizzere, viene richiesto di ottenere informazioni sul sistema di controllo applicabile alla denominazione straniera nel suo Paese d'origine. I prodotti aventi una denominazione estera registrata come DOP o IGP e commercializzati in territorio svizzero devono infatti corrispondere all'elenco degli obblighi su cui si fonda la registrazione. Se le informazioni fornite ai sensi della lett. d del presente capoverso non consentono di considerare che tale garanzia è comprovata, oppure se successivamente alla registrazione risulta che i controlli non sono stati effettuati o non sono stati sufficientemente effettuati perché tale garanzia sia comprovata, la registrazione potrebbe essere negata conformemente all'art. 5 cpv. 3 lett. c, oppure cancellata conformemente all'art. 13 cpv. 1 lett. b o c, per via del fatto che la denominazione non è o non è più effettivamente protetta nel suo Paese d'origine.

Cpv. 4: corrisponde all'art. 8a cpv. 3 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Cpv. 5: corrisponde all'art. 8a cpv. 4 dell'ordinanza DOP/IGP agricole. Considerato che i caratteri delle lingue straniere diversi dall'alfabeto latino generalmente non sarebbero intesi dal pubblico svizzero come segni verbali, occorre precisare la forma verbale della denominazione protetta per il pubblico svizzero mediante una trascrizione o una translitterazione, così da poter porre efficacemente in atto questa protezione. All'occorrenza, la denominazione registrata dovrà figurare nel registro nelle due forme, ovvero nei caratteri della lingua d'origine e in translitterazione latina.

Art. 6 Elenco degli obblighi

Il contenuto dell'elenco degli obblighi è precisato in questa disposizione. Per alcuni prodotti il medesimo potrebbe essere relativamente sommario. Compete ai produttori interessati di determinare il livello di specificazione dei requisiti del proprio elenco degli obblighi, a condizione che tale livello di specificazione sia ritenuto adeguato al momento dell'esame della domanda di registrazione.

Cpv. 1: la lett. c verte sull'obbligo di risultato (consistenza, colore del prodotto finale), la lett. d sull'obbligo di mezzi (metodi di fabbricazione, materie prime, ecc.).

Cpv. 2: gli elementi elencati possono essere inclusi nell'elenco degli obblighi, in funzione della natura del prodotto in esame. Questo capoverso corrisponde all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole, ad eccezione della lett. b. Difatti, la descrizione di un'eventuale forma particolare del prodotto, dovrà necessariamente essere integrata nell'elenco degli obblighi, conformemente al cpv. 1lett. c.

Let. a: i criteri di valutazione della qualità del prodotto finito, che fungono da base per il controllo della conformità dei prodotti interessati, dovranno figurare sia nell'elenco degli obblighi, sia nel manuale di controllo applicabile ai sensi dell'art. 16 cpv. 3.

Let. b: corrisponde all'art. 7 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Let. c: corrisponde all'art. 7 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Art. 7 Pareri

Cpv. 1: considerando la natura delle IG (legame particolare fra una denominazione e un prodotto, nonché restrizione alla libera disposizione di un nome geografico), la protezione estesa conferita alle IG mediante la registrazione e il margine di manovra molto limitato per invalidare/cancellare una registrazione d'IG, bisogna esaminare in profondità gli elementi materiali di una domanda di registrazione d'IG. L'IPI non dispone necessariamente delle risorse interne indispensabili alla condotta di un simile esame, in particolare dal punto di vista della perizia tecnica propria a ciascun tipo di prodotto. L'IPI potrà quindi ricorrere a esperti esterni a seconda delle specificità di ciascuna domanda di registrazione, al fine di ottenere le informazioni necessarie a istruire le domande di registrazione.

Cpv. 2: corrisponde all'art. 8 cpv. 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Art. 8 Esame, decisione e pubblicazione

Cpv. 1: l'IPI adotta in prima istanza la decisione relativa alla registrazione.

Cpv. 2: la procedura di registrazione è oggetto della pubblicazione delle informazioni che consentono alle parti interessate di prendere parte alla procedura e al pubblico in generale di venire a conoscenza degli effetti della registrazione.

Let. a: l'obiettivo della pubblicazione della domanda di registrazione consiste, fin dalla sua presentazione, nell'instaurare una grande trasparenza ed eventualmente nell'associare i potenziali oppositori alla procedura d'esame della domanda di registrazione prima dello stadio dell'opposizione formale. Inoltre, le informazioni indicate agli art. 8 cpv. 2 e 11 cpv. 4 del presente progetto d'ordinanza sono effettivamente pubblicate sul sito internet dell'UFAG per le DOP e IGP agricole.

Let. b: è nel pubblico interesse che le informazioni menzionate all'art. 11 cpv. 4 siano accessibili a chiunque in qualsiasi momento.

Cpv. 3: l'IPI determinerà i mezzi appropriati per la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure e al contenuto del registro, in funzione del pubblico interessato, nonché dei supporti e dei mezzi di pubblicazione disponibili.

Art. 9 Opposizione a una decisione concernente la domanda di registrazione

Cpv. 1: l'art. 6 della legge del 20 dicembre 1968¹⁵ sulla procedura amministrativa (PA) definisce le parti come le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione da prendere o le altre persone, gli organismi o le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. La facoltà di opporsi a una decisione di registrazione dipende dall'esistenza di un interesse legittimo in Svizzera presso la persona fisica o giuridica in questione, nella misura in cui la registrazione della denominazione espliciti i suoi effetti unicamente sul territorio svizzero. Questa facoltà è parimenti riconosciuta ai Cantoni, simile all'art. 10 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza DOP/IGP agricole. I Cantoni hanno difatti un interesse legittimo in relazione alla registrazione del loro nome, del nome geografico di una località o di una regione situati sul loro territorio o di una denominazione tradizionale che fa riferimento al loro territorio, nonché in relazione alla definizione del prodotto interessato¹⁶. Per quanto concerne le denominazioni estere, si presume che gli eventuali conflitti che interessano le collettività territoriali in relazione alla protezione di un'indicazione geografica sono disciplinati nel Paese d'origine. Negli altri casi, in particolare nelle situazioni d'omonimia fra due o più Paesi, la decisione di registrazione

¹⁵ RS 172.021

¹⁶ Cfr. Messaggio concernente il pacchetto agricolo 95 del 27 giugno 1995, FF 1995 IV, pag. 618

in Svizzera dipende dal rispetto delle definizioni dell'art. 2, delle disposizioni sull'omonimia dell'art. 3 e della procedura d'opposizione.

Cpv. 2: il termine per presentare un'opposizione è fissato a tre mesi. In funzione della data di pubblicazione della domanda di registrazione secondo l'art. 8 cpv. 2 della presente ordinanza, le parti interessate che intendano opporsi alla registrazione disporranno in realtà di un periodo molto più lungo per analizzare la questione. Il periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di registrazione e la pubblicazione della registrazione a seguito della decisione dell'IPI dovrebbe consentire dei contatti fra le parti, che potrebbero appianare certi conflitti potenziali prima della registrazione.

Cpv. 3: l'art. 10 paragrafo 1, lett. c) del regolamento (UE) n° 1151/2012 prevede che il pregiudizio che sarebbe causato dalla registrazione della denominazione può vertere non solo su un marchio anteriore, ma anche sull'«esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo» o sull'«esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data della pubblicazione [...]». Non appare tuttavia pertinente riprendere in dettaglio questi eventuali motivi d'opposizione nell'ordinanza, poiché:

- un eventuale conflitto fra la domanda di registrazione e l'utilizzazione di una denominazione omonima o parzialmente omonima per un prodotto comparabile deve necessariamente essere valutato al momento dell'esame materiale della domanda;
- la possibile coesistenza di denominazioni registrate omonime o parzialmente omonime è disciplinata dall'art. 4;
- la registrazione di una denominazione solitamente non minaccia «l'esistenza di prodotti», anche qualora questi prodotti non potessero più essere commercializzati con tale denominazione;
- l'elenco dei motivi d'opposizione è (volontariamente) non esaustivo.

Cpv. 4: l'IPI adotta in prima istanza le decisioni relative alle opposizioni.

Art. 10 Modifica dell'elenco degli obblighi

Cpv. 1: nella misura in cui dei cambiamenti a livello delle materie prime, dei metodi di produzione o di altri elementi dell'elenco degli obblighi dovessero avere conseguenze rilevanti sulla qualità del prodotto e, di conseguenza, sul rispetto della definizione della DO o dell'IG, è necessario che tali cambiamenti nell'elenco degli obblighi siano oggetto di un esame approfondito e di una procedura di opposizione. I cambiamenti apportati alla delimitazione dell'area geografica (riduzione o estensione) o alla denominazione impongono a fortiori di utilizzare le procedure applicabili alla domanda di registrazione. Si tratta difatti di evitare che gli elementi dell'elenco degli obblighi che hanno giustificato la registrazione della DO o dell'IG vengano ulteriormente modificati in funzione di una strategia intenzionale del raggruppamento volta ad aggirare i requisiti legati alla registrazione¹⁷.

Cpv. 2: introduce una distinzione fra modifica sostanziale e non sostanziale dell'elenco degli obblighi; quest'ultima può essere oggetto di una procedura semplificata poiché non verte su elementi essenziali della definizione del prodotto o della denominazione medesima. La decisione dell'IPI, tuttavia, potrebbe sempre essere oggetto di un ricorso ai sensi degli art. 44 e segg. PA. L'art. 14 cpv. 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole prevede la stessa distinzione.

¹⁷ C fr. sentenza del Tribunale federale, IIa Corte di diritto pubblico, del 10 dicembre 2010, concernente la domanda di modifica dell'elenco degli obblighi dell'IGP *Saucisson vaudois*.

Sezione 3 Registro

Art. 11 *Iscrizione al registro*

Cpv. 1: l'IPI è responsabile della tenuta del registro delle DO e delle IG protette ai sensi della presente ordinanza, sull'esempio dei registri di altri diritti di proprietà intellettuale, quali i marchi o i brevetti.

Cpv. 2: questa disposizione corrisponde a quella dell'art. 40 cpv. 3 della LPM.

Cpv. 3: l'iscrizione di una denominazione al registro diviene effettiva nel momento in cui vengono esaurite tutte le vie di opposizione e di ricorso.

Cpv. 4: il contenuto del registro, accessibile al pubblico, corrisponde alle informazioni che possono interessare i produttori, i consumatori e le autorità svizzere ed estere per l'attuazione della protezione.

Cpv. 5: allo scopo di semplificare la tenuta del registro in modo tale che il medesimo sia esatto in qualsiasi momento, questa disposizione prevede la rettifica di eventuali errori.

Cpv. 6: le modifiche relative al nome e ai dati del raggruppamento devono poter essere aggiornate in modo semplice e non oneroso.

Art. 12 *Durata della registrazione*

Conformemente alla maggior parte dei sistemi di registrazione *sui generis* delle IG, non è previsto un obbligo di rinnovo della registrazione alla decorrenza di un periodo determinato. In altri termini, la registrazione è valida a tempo indeterminato, fatto salvo il caso di un'eventuale cancellazione ai sensi dell'art. 13.

Sezione 4 Cancellazione

Art. 13

L'art. 13 prevede unicamente una limitata possibilità di cancellazione di una registrazione d'IG, tenuto conto dell'esame approfondito della domanda di registrazione, nonché della procedura di consultazione e di opposizione, propria della registrazione delle IG.

Cpv. 1: i motivi di cancellazione sono ripresi dall'art. 15 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Let. a: secondo l'art. 1 lett. a, in assenza di restrizione esplicita, qualsiasi persona può presentare una domanda simile. La durata del mancato utilizzo, menzionata al cpv. 1 lett. a, non è precisata (non lo è neppure per le DOP e IGP agricole): la valutazione sarà effettuata in funzione delle particolarità di ogni singolo caso.

Let. b: per quanto concerne il cpv. 1 lett. b, si presume che delle informazioni provenienti dall'organismo di certificazione, dai produttori e/o dalle autorità cantonali o nazionali vengano trasmesse all'IPI e siano tali da giustificare l'attuazione della procedura prevista al cpv. 2.

Let. c: sulla base dell'art. 24 cpv. 9 dell'Accordo TRIPS, non è necessario continuare a tutelare come IG una denominazione che, nel suo Paese d'origine, non è più protetta in quanto IG.

Cpv. 2: le parti ai sensi del cpv. 2 sono, a seconda dei casi, la persona o le persone che ha/hanno richiesto la cancellazione e/o il raggruppamento e/o l'insieme degli utenti effettivi o potenziali.

Cpv. 3: la cancellazione deve ovviamente essere oggetto di una pubblicazione simile a quella della registrazione. La decisione di cancellazione, al pari di tutte le decisioni dell'IPI relative a una procedura di registrazione, può essere contestata secondo le norme previste dalla PA, in particolare il Capo III.

Sezione 5 Emolumenti

Art. 14

Cpv. 1: L'importo degli emolumenti verrà indicato nel regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale¹⁸.

Cpv. 2: il pagamento dei relativi emolumenti è richiesto per l'avvio delle procedure.

Sezione 6 Controllo

Art. 15

Denominazione e attività dell'organismo di certificazione

In generale, le disposizioni sono simili a quelle dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole¹⁹.

Cpv. 1: corrisponde all'art. 18 cpv. 1 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Cpv. 2: corrisponde all'art.19 cpv. 1 dell'ordinanza DOP/IGP agricole. Sulla base dell'art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza sull'accreditamento e la designazione²⁰, l'IPI sarà associato dal Servizio di accreditamento svizzero alla procedura di accreditamento degli organismi di certificazione per ogni denominazione registrata.

Cpv. 3: corrisponde all'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole.

Cpv. 4: corrisponde all'art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole.

Cpv. 5: corrisponde all'art. 6 dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole.

Cpv. 6: corrisponde all'art. 20 dell'ordinanza DOP/IGP agricole, introdotto nel 2008.

Art. 16

Esigenze minime relative al controllo

Il contenuto dell'art. 16 corrisponde alle disposizioni degli art. 1 e 2 dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole. La norma applicabile alla valutazione della conformità per gli organismi di certificazione dei prodotti è la norma ISO/CEI 17065:2012, i cui requisiti sono completati, rispettivamente precisati, da quelli del presente articolo.

Cpv. 1: le tappe del controllo del rispetto dei requisiti dell'elenco degli obblighi sono esplicitati in questo capoverso: 1) gli obblighi di mezzi, che comprendono i) le esigenze strutturali e ii) il processo (compresi i flussi delle merci); e 2) gli obblighi di risultato (valutazione del prodotto finale). La rintracciabilità determina la credibilità della valutazione della conformità dei prodotti ed è assicurata in parti-

¹⁸ RS 232.148

¹⁹ Ordinanza del DEFR sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette, RS 910.24

²⁰ Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione del 17 giugno 1996, RS 946.512

colare per mezzo del controllo dei flussi delle merci e dell'uso dei marchi di rintracciabilità sul prodotto finale.

Cpv. 2 e 3: indicano la frequenza minima dei controlli. La medesima è simile ai requisiti dell'ordinanza sui controlli delle DOP e IGP agricole e alla prassi degli organismi di certificazione in materia di DOP e IGP agricole.

Art. 17 Marchio di rintracciabilità

Questa disposizione è simile a quella dell'art. 4 dell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole. Il marchio di rintracciabilità può presentarsi in molteplici forme, dalle più semplici (ad es. un timbro apposto sul fondo di ceramiche, oppure un'etichetta apposta sul prodotto), alle più sofisticate (ad es. un contrassegno integrato al prodotto e che può essere autenticato mediante un apparecchio di rilevamento).

Art. 18 Controllo applicabile alle denominazioni estere

Cpv. 1: in assenza di disposizioni specifiche sul controllo delle denominazioni estere nell'ordinanza DOP/IGP agricole, nonché nell'ordinanza sul controllo delle DOP e IGP agricole, le disposizioni del presente progetto corrispondono a quelle dell'art. 37, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n° 1151/2012. Per le denominazioni dei Paesi nei quali il sistema di accreditamento e di certificazione secondo l'art. 17 della presente ordinanza non è ancora sufficientemente sviluppato, o per altri casi particolari, si tratta di accettare sistemi di controllo equivalenti.

Cpv. 2: precisa l'obbligo d'informazione, a carico del raggruppamento interessato, riguardo all'esattezza degli elementi del registro relativi al controllo, al fine di assicurare i requisiti legati alla registrazione e facilitare l'attuazione della protezione.

Sezione 7 Protezione

Art. 19 Estensione della protezione

Cpv. 1: l'ambito è fornito dall'art. 50a cpv. 5 e 8 LPM. Si tratta di precisare, esplicitandola, l'estensione della protezione, conformemente al livello di protezione specificato dall'art. 23 dell'Accordo TRIPS e in maniera simile all'art. 17 cpv. 2 dell'ordinanza DOP/IGP agricole. Il contenuto dell'art. 17 cpv. 1 di detta ordinanza figura all'art. 50a cpv. 8 LPM.

Cpv. 2: corrisponde all'art. 17 cpv. 3 dell'ordinanza DOP/IGP agricole.

Art. 20 Impiego delle menzioni DOP o IGP e di menzioni simili

Queste disposizioni corrispondono a quelle dell'art. 16a dell'ordinanza DOP/IGP agricole, completato e modificato secondo le disposizioni dell'art. 12 del regolamento (UE) n° 1151/2012.

Cpv. 1: l'obbligo di usare le menzioni indicate ha lo scopo di facilitare l'identificazione sul mercato dei prodotti in questione.

Cpv. 2: l'impiego di tali menzioni è facoltativo per le denominazioni estere, ai sensi del trattamento nazionale.

Cpv. 3: è esplicitamente vietato, per le denominazioni non registrate o per i prodotti non conformi all'elenco degli obblighi applicabile, l'utilizzo di menzioni che possano indurre il pubblico a credere

che le denominazioni in questione siano registrate come DO o come IG, oppure che i prodotti in questione siano conformi all'elenco degli obblighi applicabile.

Art. 21 Periodi transitori per l'impiego delle denominazioni registrate

Queste disposizioni corrispondono a quelle dell'art. 17a dell'ordinanza DOP/IGP agricole, il cui titolo, *Prodotti non conformi all'elenco degli obblighi*, non è tuttavia ripreso. Difatti, non tutti i prodotti non conformi all'elenco degli obblighi devono essere trattati allo stesso modo, a seconda se tale non conformità sia o meno anteriore alla registrazione della denominazione. Il contenuto delle disposizioni dell'art. 17a di detta ordinanza corrisponde d'altronde a tale principio, poiché non consente che un operatore possa utilizzare, per due anni, rispettivamente tre anni, la denominazione registrata se non soddisfa le condizioni di anteriorità prescritte. Per motivi di chiarezza, una soluzione ispirata al titolo dell'art. 15 del regolamento (UE) n° 1151/2012 è stata di conseguenza preferita.

Bisogna prevedere un periodo transitorio per l'attuazione delle condizioni d'uso di una denominazione protetta, tenendo conto:

- 1) dell'impiego anteriore in buona fede (cpv. 1); e
- 2) degli oneri di messa in conformità a carico di una parte degli operatori in occasione delle modifiche apportate ulteriormente all'elenco degli obblighi (cpv. 2).

La durata del periodo transitorio è fissata a due anni per la produzione, rispettivamente a tre anni per la commercializzazione, come per le DOP e IGP agricole.

Cpv. 1: è fatto salvo l'art. 50a cpv. 5 LPM sui marchi anteriori.

Cpv. 2: le modifiche dell'elenco degli obblighi entrano in vigore alla scadenza del termine di opposizione, se non è stata presentata nessuna opposizione. Secondo il principio di proporzionalità, un termine transitorio è necessario per evitare che una parte degli operatori interessati si ritrovi da un giorno all'altro in una situazione di non conformità nei confronti dell'elenco degli obblighi modificato. Il termine transitorio deve consentire agli operatori interessati di adeguarsi alle modifiche.

Sezione 8 Disposizioni finali

Art. 22 Entrata in vigore

L'entrata in vigore della nuova legislazione «Swissness» avrà luogo il **1° gennaio 2017**. La decisione del Consiglio federale per la messa in vigore dovrebbe aver luogo nel 2015.

4. Ripercussioni

Come rilevato nel Messaggio relativo al progetto «Swissness»²¹, i costi generati dalla creazione e dalla tenuta del registro saranno a carico dell'IPI. Siccome l'IPI è finanziariamente autonomo (cfr. art. 1 LIPI²²), tali nuove attività non hanno incidenza sul budget della Confederazione.

²¹ Messaggio concernente la modifica della legge sulla protezione dei marchi e una legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 18 novembre 2009, 09.086, FF **2009** 7425 e segg.

²² RS **172.010.31**